

INTRODUZIONE

Il volume sviluppa il tema del progetto di ricerca di interesse nazionale *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica* con riguardo al campo della giustizia¹. I contributi raccolti affrontano le problematiche connesse all'uso della lingua sia nello specifico settore del processo, che in quello più generale della legislazione, nazionale ed europea.

L'esame condotto evidenzia in primo luogo una differenza tra la tutela linguistica accordata a chi è cittadino europeo, nell'ambito delle vicende giuridiche che lo possono coinvolgere al di fuori del proprio Stato d'appartenenza (aspetto approfondito in particolare dai saggi di M. Eugenia Bartoloni e di Erik Longo) e chi, invece, entra in contatto col sistema giuridico italiano da straniero extracomunitario. Riguardo alla seconda ipotesi l'attenzione è stata concentrata su due realtà specifiche, molto attuali, in cui il problema della lingua sembra emergere con particolare urgenza e drammaticità. Si tratta dei cittadini non europei che, immigrati in Italia, si trovano destinatari di un decreto di espulsione o condannati a scontare una pena detentiva; le due condizioni sono, in molti casi, tristemente legate (come ben evidenziato nei saggi di Angela Cossiri e di Andrea Guazzarotti).

Altri due contributi approfondiscono l'uso delle lingue nel processo penale (Raffaella Niro) e la ricostruzione della disciplina dedicata dal legislatore italiano al problema dell'integrazione linguistica degli stranieri (Luigi Cozzolino). Il primo saggio ripercorre l'evoluzione concettuale e culturale che il problema dell'uso di una lingua straniera nell'ambito del processo penale ha registrato nel corso del tempo, evidenziando il ruolo svolto dalla giurisprudenza costituzionale italiana e dalle istituzioni europee. Nel secondo saggio, invece, si pone a confronto il modello ideale di integrazione elaborato dalla pedagogia linguistica e il concreto assetto della normativa italiana, attuale e passata.

¹ Il PRIN, coordinato da Paolo Caretti, coinvolge nove gruppi di ricerca di diversi atenei e centri di ricerca italiani fra i quali il gruppo dell'Università di Macerata i cui risultati sono pubblicati in questo volume.

L'attenzione alle garanzie da prestare in favore di chi si trovi, da straniero, a confrontarsi con il sistema e gli istituti giuridici di un altro Paese, risulta maggiore nell'ambito europeo: in questa e sempre maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali, per assicurare ai cittadini UE trattamenti e diritti tendenzialmente eguali all'interno dell'Unione medesima. Un ruolo decisivo è stato svolto dalla giurisprudenza, che, nel tempo, è riuscita a persuadere anche i legislatori e le corti degli stati membri a rinnovare impostazioni culturali e relative legislazioni, verso l'obiettivo comune di ridurre quanto più possibile le difficoltà di comprensione reciproca e di integrazione che possono sorgere a causa della lingua. I dati raccolti mostrano che il percorso, per quanto riguarda la realtà italiana, non può ancora dirsi compiuto; tuttavia si deve dare atto di importanti progressi, registrati soprattutto nell'ultimo decennio.

Molto diverso appare il quadro relativo ai cittadini extracomunitari, in particolare per coloro che entrano o si trattengono irregolarmente nel territorio italiano. Soggetti spesso fragili, che rischiano di finire nella cerchia della criminalità e, da lì, negli istituti penitenziari, per poi giungere all'epilogo della propria vicenda migratoria con l'espulsione; il preventivo passaggio per il carcere non è una costante, ma ricorre con notevole frequenza. Per tutti questi individui il problema della lingua rappresenta ancora un ostacolo difficile da superare. La legislazione italiana ha mostrato, sinora, scarsa sensibilità nei confronti dei disagi e, spesso, degli autentici *handicap* che l'ignoranza della lingua può comportare in simili casi. La questione risulta particolarmente grave sotto molteplici profili. In primo luogo, l'impossibilità di comunicare con le autorità italiane mediante una lingua comprensibile da tutti gli interlocutori coinvolti, impedisce spesso l'esercizio effettivo di tutti quei diritti che, essendo legati alla condizione di essere umano e non di cittadino (dunque posseduti a prescindere dalla cittadinanza), i migranti extracomunitari, anche ove irregolari, debbono comunque vedersi riconoscere e garantire concretamente. In secondo luogo, il problema interessa i detenuti. Sebbene l'ordinamento penitenziario non risulti insensibile al fattore linguistico, di fatto i detenuti stranieri finiscono per vedere mortificata (se non, addirittura, annullata) nei propri confronti la finalità rieducativa e la possibilità di reinserimento sociale cui la pena deve, per espresso dettato costituzionale, tendere in ogni caso, dunque nei confronti di tutti i detenuti, a prescindere dalla rispettiva nazionalità, cultura e condizione giuridica.

Il volume si chiude con alcuni dati relativi all'uso della lingua in una serie di atti ed attività che interessano la vita degli stranieri, regolari e non, in Italia (Sara Giustozzi). Sulla scorta delle analisi svolte nei saggi precedenti, tale

ultimo contributo offre alcuni riscontri relativi alla realtà concreta. Ne emerge un quadro caratterizzato da numerose iniziative volte a favorire l'integrazione, ma anche da gravi carenze ancora da colmare, che affliggono soprattutto gli extracomunitari irregolari.

IL MULTILINGUISMO IN AMBITO PROCESSUALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

di *M. Eugenia Bartoloni*

SOMMARIO: 1. Premessa: la tutela della diversità linguistica nell'ordinamento dell'UE. – 2. Libera circolazione e multilinguismo nel processo penale: la sentenza Bickel e Franz. – 3. *Segue*. Libera circolazione e multilinguismo nel processo civile: la sentenza Rüffer. – 4. La tutela del multilinguismo nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. – 5. *Segue*. Multilinguismo e cooperazione giudiziaria in materia civile: le sentenze in tema di notificazione di atti giudiziari in materia civile. – 6. *Segue*. Multilinguismo e cooperazione giudiziaria in materia penale: la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. – 7. Considerazioni conclusive: una tutela a geometria variabile? – Bibliografia essenziale.

1. Premessa: la tutela della diversità linguistica nell'ordinamento dell'UE

Nell'ordinamento dell'Unione europea, il rispetto della diversità linguistica presenta una rilevanza cruciale. Questo si configura infatti non solo come prima e più significativa manifestazione della tutela che i Trattati accordano all'identità nazionale, ma anche come elemento essenziale e fondante della cittadinanza europea.

Sotto il primo profilo, è constatazione intuitiva che la lingua, in quanto proiezione della unità storico-culturale di una comunità, rappresenta il fattore costitutivo dell'identità nazionale di uno Stato [Mori, 2012]. La Corte, a tal riguardo, non ha mancato di sottolineare che «la tutela della o delle lingue ufficiali» dei suoi Stati membri «è compresa» nella tutela che il Trattato accorda alla loro identità nazionale¹. Identità che, a seguito delle

¹ In tal senso, Corte di giustizia dell'UE, sentenze 28 novembre 1989, causa C-379/87, *Groener*, in *Racc.*, p. 3967, par. 19; 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevič-Vardyn e*

modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, è garantita al livello dei principi fondativi e caratterizzanti l'ordinamento dell'Unione dall'art. 4, par. 2, TUE, ai sensi del quale «l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale (...)»². Il principio della tutela dell'identità nazionale trova inoltre specifica concretizzazione, sotto il profilo qui preso in considerazione, all'art. 3, par. 3, comma 4, TUE ai sensi del quale l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»³. Complessivamente intesa, la clausola delle identità nazionali, vista sotto il profilo qui considerato, può essere considerata uno strumento che consente agli Stati membri di conservare alcune peculiarità costituzionali, culturali e linguistiche, senza incorrere in conflitti con il diritto dell'Unione, ma nell'ambito di un margine di discrezionalità consentito dallo stesso⁴.

Wardyn, in *Racc.*, p. I-3787, par. 86; 16 aprile 2013, causa C-202/11, *Anton Las c. PSA Antwerp NV*, par. 26, non ancora pubblicato in *Racc.*

² Per la Corte di giustizia l'identità nazionale «costituisc[e] uno scopo legittimo rispettato dall'ordinamento giuridico dell'Unione» (sentenza 24 maggio 2011, causa C-51/08, *Commissione c. Granducato di Lussemburgo*, in *Racc.*, p. I-4231, par. 124).

³ Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indica, nel suo Preambolo, che l'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo dei suoi valori comuni, «nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri». Menzione espressa alla tutela del valore del multilinguismo è offerta al suo art. 22 ai sensi del quale l'Unione rispetta «la sua diversità linguistica».

⁴ Ad esempio, l'identità nazionale a tutela della lingua nazionale è stata invocata come autonomia giustificazione di deroghe alla libertà di circolazione nel caso *Runevič-Vardyn e Wardyn* (cit.). Si trattava di un caso riguardante una legge lituana, in base alla quale i nomi e i cognomi delle persone possono essere scritti in documenti attestanti lo stato civile utilizzando unicamente le lettere della lingua ufficiale, anche se diverse dalla lingua originaria dell'individuo. Il caso riguardava la trascrizione di un certificato originariamente redatto in alfabeto cirillico e trascritto, in virtù della legislazione portata all'esame della Corte, usando i caratteri dell'alfabeto latino. La Corte ha affermato che la tutela della lingua nazionale può costituire una legittima causa di limitazione di una delle libertà garantite dal Trattato: «occorre rilevare che le disposizioni del diritto dell'Unione non ostano all'adozione di una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, la quale sia, nel contempo, lingua nazionale e prima lingua ufficiale (...). Infatti, ai sensi dell'art. 3, n. 3, comma 4, TUE nonché dell'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica. Conformemente all'art. 4, n. 2, TUE, l'Unione rispetta parimenti l'identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa anche la tutela della lingua ufficiale nazionale dello Stato. Ne deriva che

Quanto alla tutela del multilinguismo come elemento costitutivo, più specificamente, dello *status* di cittadino europeo⁵, la circostanza che i Trattati abbiano creato non un'organizzazione internazionale tradizionale, ma «un ordinamento giuridico (...) che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini»⁶, i quali sono i destinatari diretti di norme che, tra l'altro, conferiscono loro il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha inevitabilmente evidenziato che il tema del multilinguismo ha una rilevanza di carattere generale e di principio. Si è infatti ben presto manifestata la necessità che, in un ordinamento costruito come «una comunità di diritto» ed informato al rispetto del principio di legalità e dei diritti fondamentali, il cittadino debba poter essere destinatario dei precetti giuridici nella propria lingua e in questa stessa lingua possa interloquire con le istituzioni⁷.

lo scopo perseguito da una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, consistente nel proteggere la lingua ufficiale nazionale con l'imposizione delle regole di grafia previste da tale lingua, costituisce, in via di principio, uno scopo legittimo idoneo a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno stabiliti all'art. 21 TFUE e può essere preso in considerazione nella ponderazione dei legittimi interessi con i menzionati diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione. Eventuali misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all'art. 21 TFUE, possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive» (parr. 85-88). Naturalmente l'esigenza di rispettare l'identità nazionale va soggetta ai generali principi elaborati dalla Corte di giustizia in tema di restrizioni alla libertà di circolazione: la deroga deve essere interpretata in senso restrittivo, può essere invocata di fronte ad una minaccia reale e sufficientemente grave ad un interesse generale protetto dall'ordinamento, non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri, ma è soggetta al controllo della Corte e, infine, deve essere proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

⁵ Siffatto *status*, come costantemente ribadito dalla Corte, «è destinato ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (v., tra le altre, sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast*, in *Racc.*, p. I-7091, par. 82; 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*, in *Racc.*, p. I-1449, parr. 43 e 56; 8 marzo 2011, causa C-34/09, *Ruiz-Zambrano*, in *Racc.*, p. I-1177, par. 41, nonché *Runevič-Vardyn e Wardyn*, cit., par. 60.

⁶ Corte di giustizia dell'UE, sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, *van Gend & Loos*, in *Racc.*, p. 3.

⁷ Di questi aspetti tiene conto il regolamento del Consiglio n. 1/1958, relativo al regime linguistico delle istituzioni, in assoluto il primo regolamento adottato dalla allora Comunità economica europea. Basato sull'originario art. 219 TCEE, esso contiene poche, fondamentali, norme in materia e, dalla data della sua adozione ad oggi, non ha subito modifiche sostanziali se non quelle rese necessarie per adeguarlo all'ingresso di nuovi Stati nell'Unione.

La stessa Corte di giustizia ha del resto riconosciuto che «nella prospettiva di una Comunità basata sul principio della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica riveste un'importanza particolare»⁸. È ovvio, infatti, che per un cittadino dell'Unione la possibilità di usare la propria lingua può facilitare l'esercizio della libertà di circolazione e la sua integrazione nello Stato ospitante. Di conseguenza la Corte ha censurato tutte le forme di discriminazione, anche indirette, fondate sulle conoscenze linguistiche⁹.

2. Libera circolazione e multilinguismo nel processo penale: la sentenza Bickel e Franz

La tutela del multilinguismo in ambito processuale si colloca, innanzitutto, proprio nella prospettiva appena indicata: quella di assicurare al cittadino dell'Unione il godimento dei diritti connessi allo *status* di cittadinanza. Il diritto di una persona di utilizzare la propria lingua nell'ambito di un processo, senza subire discriminazioni sulla base della cittadinanza, è dunque strettamente funzionale al godimento delle libertà di circolazione

⁸ Corte di giustizia dell'UE, sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, *Mutsch*, in *Racc.*, p. 2681, par. 11, con nota di P. MORI, *Sulla facoltà di usare la lingua madre in un procedimento giudiziario nello Stato membro di soggiorno*, in *Giustizia civile*, I, 1986, p. 262. L'importanza accordata alla materia linguistica in relazione alle libertà di circolazione è stata, ad es., riaffermata anche nel caso *Runevič-Vardyn e Wardyn*, cit. In questa sentenza, la Corte ha riconosciuto che il diniego, da parte di una normativa nazionale, di modifica del cognome comune ai coniugi nelle lettere della lingua originaria del ricorrente «costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall'art. 21 TFUE, se è idonea a generare per gli interessati "seri inconvenienti" di ordine amministrativo, professionale e privato» (par. 76). Secondo la Corte, nell'ipotesi in cui fosse dimostrato che il diniego di modifica del cognome comune ai ricorrenti costituisca una restrizione all'art. 21 TFUE, occorrerebbe contestualmente verificare se l'ostacolo alla libera circolazione delle persone possa essere giustificato sulla base di considerazioni oggettive e possa considerarsi proporzionato all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. V., su questo punto, *supra*, la nota 4.

⁹ V. Corte di giustizia dell'UE, sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, *Groener*, in *Racc.*, p. 3967, par. 23; inoltre, con riferimento alle modalità di applicazione del regime linguistico in materia di assunzione nella funzione pubblica europea, v. Tribunale dell'UE, sentenza 20 novembre 2008, causa T-185/05, *Italia c. Commissione (Olaf)*, in *Racc.*, p. II-3207, parr. 127 e 149.

e di soggiorno collegate, in assenza di titoli più specifici, alla cittadinanza europea¹⁰.

Questa è la prospettiva da cui si è mossa la Corte di giustizia nella sentenza sul caso *Bickel e Franz* allorché ha, per la prima volta, accertato che «la possibilità per i cittadini dell'Unione di comunicare in una data lingua con le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato, alla stessa stregua dei cittadini di quest'ultimo, è idonea a facilitare l'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro. Ne consegue che soggetti come i signori *Bickel e Franz*, quando esercitano il loro diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, hanno in linea di principio il diritto di fruire di un trattamento non discriminatorio rispetto ai cittadini di tale Stato, ai sensi dell'art. 6 del Trattato [ora art. 18 TFUE], quanto all'uso delle lingue che vi sono utilizzate» (par. 16)¹¹.

Nel caso di specie, si trattava di stabilire se il diritto dell'Unione prescrivea ad uno Stato membro di concedere a cittadini degli altri Stati membri di utilizzare, in procedimenti penali, una lingua diversa da quella ufficiale, quando tale diritto venga concesso ai residenti in una parte determinata del suo territorio.

La Corte di giustizia, nel caso *Mutsch*¹², aveva già avuto modo di pronunciarsi positivamente in una fattispecie per alcuni versi analoga. In quel caso, la Corte era stata chiamata a stabilire se un cittadino lussemburghese residente in un comune belga di lingua tedesca potesse difendersi in quest'ultima lingua in un procedimento penale di fronte ad un tribunale locale, anche se la rilevante legge belga riservava questo diritto ai soli imputati di cittadinanza belga. Nonostante il quesito del giudice di rinvio fosse formulato in termini generali, con riferimento cioè ad un cittadino UE non altrimenti qualificato, la Corte, valorizzando la circostanza che l'imputato svolgeva un'attività lavorativa subordinata, decise il caso esclusivamente alla luce degli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione dei lavoratori e delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1612/1968, in particolare del

¹⁰ In termini speculari, si potrebbe affermare che, ove un cittadino eserciti il proprio diritto di circolare e di risiedere nel territorio degli Stati membri, la sua situazione rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione effettuata sulla base della cittadinanza per quanto concerne l'uso all'utilizzo della propria lingua materna in ambito processuale.

¹¹ Corte di giustizia dell'UE, sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96, *Horst Otto Bickel, Ulrich Franz*, in *Racc.*, p. I-7637.

¹² Cit.

suo art. 7, n. 2, che equipara i lavoratori dell'UE a quelli nazionali in fatto di "vantaggi sociali". La Corte stabilì così che la facoltà di usare la propria lingua in un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni che valgono per i lavoratori cittadini di detto Stato, contribuisce in notevole misura all'integrazione del lavoratore migrante e della sua famiglia nella società del Paese ospitante¹³.

Nonostante il precedente offerto dalla sentenza *Mutsch*, la soluzione del caso non si presentava agevole. Come chiaramente sottolineato dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni¹⁴, il caso sollevava due questioni delicate: da una parte, la determinazione della sfera applicativa del Trattato; dall'altra, la sussistenza della discriminazione.

Quanto alla prima questione, occorre dimostrare che i diritti di un soggetto imputato in un procedimento penale, in particolare il diritto a difendersi nella propria lingua, fossero da considerare un "corollario" del diritto di libera circolazione e rientrassero, dunque, nell'ambito d'applicazione del diritto dell'Unione. La questione si prospettava delicata in quanto le norme relative la materia penale e di procedura penale erano e continuano ad appartenere, pur con alcune attenuazioni derivanti dalle riforme introdotte dal Trattato di Lisbona, alla esclusiva competenza statale¹⁵. La Corte era dunque chiamata a coniugare due esigenze non facilmente conciliabili: da una parte, quella di preservare da ingerenze da parte dell'Unione una sfera di competenze che appartengono in via esclusiva agli Stati membri e che, in quanto tali, devono conservare un proprio statuto di autonomia e separatezza; dall'altra, quella di evitare che l'esercizio di competenze che gli Stati si sono riservati possa giustificare l'adozione di misure idonee ad interferire

¹³ Par. 16 della motivazione.

¹⁴ V. Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs presentate il 19 marzo 1998.

¹⁵ V., in tal senso, Corte di giustizia dell'UE, sentenza 19 gennaio 1999, causa C-348/96, *Calfa*, in *Racc.*, p. I-11, par. 17 e sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, *Cowan*, in *Racc.*, p. I-195, par. 19. V., tra le pronunce più recenti, Corte di giustizia dell'UE, sentenza 6 dicembre 2011, causa C-329/11, *Achughbavian*, in *Racc.*, p. I-12695, par. 33; sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11, *El Dridi*, in *Racc.*, p. I-3015, par. 53. Conviene osservare che il Trattato di Lisbona, attraverso l'introduzione dell'art. 83 TFUE, ha sancito il primo espresso riconoscimento di una competenza dell'Unione in materia penale. Si tratterebbe, tuttavia, di una competenza che né può essere considerata diretta, né tantomeno generale. V., per queste osservazioni, R. SICURELLA, *Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione europea in materia penale*, in *Studi in onore di Mario Romano. Diritto penale europeo e internazionale, tutela dei diritti umani*, vol. IV, Napoli, 2011, p. 2569 ss.

con posizioni soggettive o, più in generale, con situazioni tutelate dal diritto dell'Unione.

La Corte, con una formula divenuta nel tempo classica¹⁶, ha quindi risolto la questione indicando che «[S]e la legislazione penale e le norme di procedura penale, nel novero delle quali rientra la controversa disposizione nazionale, sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza»¹⁷. La Corte ha dunque fondato questa soluzione valorizzando la distinzione che, in linea di principio, può essere tracciata tra “esistenza” ed “esercizio” di una competenza¹⁸: la titolarità esclusiva di una competenza in capo agli Stati membri non è né toccata, né pregiudicata dall'ordinamento dell'Unione e dal suo assetto normativo e di competenze; ciò tuttavia non esclude che gli Stati membri, nel concreto esercizio delle loro competenze riservate, siano sottoposti ad alcuni vincoli. Questi ultimi, nel caso di specie, consistono nel divieto per lo Stato di «porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento», nonché di «limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario»¹⁹.

La prospettiva adottata dalla Corte risulta oltremodo chiara: se i meccanismi processuali statali, pur di competenza esclusiva degli Stati membri, interferiscono sulla realizzazione dei diritti garantiti dall'Unione, essi entrano

¹⁶ Tra le numerosissime sentenze v., a titolo esemplificativo, Corte di giustizia dell'UE, 13 aprile 2010, causa C-73/08, *Bressol*, in *Racc.*, p. I-2735, par. 28. V., inoltre, Corte di giustizia dell'UE, 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevič-Vardyn*, cit., par. 63; 22 dicembre 2010, causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein*, in *Racc.*, p. I-13693, par. 38; 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*, cit., par. 41; 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin Paul*, in *Racc.*, p. I-7639, par. 16; 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, *Morgan e Bucher*, in *Racc.*, p. I-9161, par. 24; 11 settembre 2007, causa C-76/05, *Schwarz*, in *Racc.*, p. I-6849, par. 70; 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, in *Racc.*, p. I-11613, par. 25.

¹⁷ Par. 17.

¹⁸ Cfr. L. AZOULAI, *The 'Retained Powers' Formula in the Case Law of the European Court of Justice: EU Law as Total Law?*, in *European Journal of Legal Studies*, 2011, pp. 192-219. V., sul punto, anche le considerazioni di J.-S. BERGÉ, *Les espaces «marché intérieur» et «liberté sécurité justice» et le traitement des situations purement internes*, in *Marché intérieur et Espace de liberté sécurité justice: la dimension spatiale des espaces*, CEJEC-wp, 2010/3, *Chronique de droit européen & comparé n xxvii*, Centre d'études juridiques européennes et comparées (CEJEC – Université Paris Ouest – Nanterre La Défense), <http://cejec.u-paris10.fr/wp-content/uploads/2010/03/chro-xxvii-fallon-berge-dimension-spatiale-des-espaces1.pdf>.

¹⁹ Par. 17.

nell'ambito d'applicazione del diritto dell'Unione e, in conseguenza di ciò, sono necessariamente soggetti ad alcuni limiti²⁰.

Quanto alla seconda questione sollevata nel caso *Bickel e Franz*, la Corte era chiamata a stabilire se gli artt. 13-17 del d.P.R. n. 574/1988, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari²¹, comportano una ingiustificata discriminazione indiretta dei cittadini dell'Unione di lingua tedesca non residenti nella Provincia di Bolzano. Anche su questo punto la risposta affermativa della Corte è stata formulata in termini oltremodo concisi²². La Corte ha chiarito che «una normativa, come quella di cui trattasi nella causa *a qua*, che subordina il diritto di ottenere che, nel territorio di un determinato ente locale, un procedimento penale si svolga nella lingua dell'interessato a condizione che quest'ultimo risieda in tale territorio favorisce i cittadini dello Stato in questione rispetto ai cittadini degli altri Stati membri che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione e, di conseguenza, è in contrasto con il principio di non discriminazione affermato all'art. 6 del Trattato [ora art. 18 TFUE]»²³.

Fra le varie argomentazioni presentate dal Governo italiano, una merita però particolare attenzione. Il Governo sosteneva che l'ambito di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche è diverso da quello delle norme sui diritti della difesa e che sarebbe improprio estendere le prime norme ad un caso concernente il secondo aspetto²⁴. La Corte non

²⁰ La presenza di un nesso di collegamento tra i due ambiti di competenza, statale e dell'Unione, è dunque condizione sufficiente per la Corte di giustizia affinché si produca una sorta di effetto di *inglobazione* o *transito* della normativa statale nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione tale, appunto, da giustificare l'obbligo per gli Stati di esercitare le competenze in materia penale e processuale conformemente al diritto dell'Unione. Si permetta di rinviare, sul punto, a M.E. BARTOLONI, *Competenze puramente statali e diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, in corso di pubblicazione.

²¹ V. il testo in G.U. 8 maggio 1989, n. 105.

²² Par. 23-26.

²³ Par. 23. V., inoltre, anche il par. 31.

²⁴ V. par. 21 della sentenza: «[I]l governo italiano fa valere che il diritto in questione è esclusivamente conferito ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano e residenti in tale provincia. L'obiettivo delle norme controverse consisterebbe nel riconoscere l'identità etnico-culturale della persona che appartiene alla minoranza tutelata. Ne deriverebbe che il diritto di ottenere l'impiego della lingua della minoranza etnico-culturale interessata non dovrebbe essere esteso al cittadino di uno Stato

ha esitato a rigettare l'argomento del Governo italiano con una breve osservazione, alla cui persuasività è difficile sottrarsi: se la tutela di una minoranza può costituire un obiettivo legittimo, non si vede tuttavia come l'estensione della normativa in questione ai cittadini dell'Unione di lingua tedesca possa ledere tale obiettivo. La Corte ha dunque opportunamente rilevato che la discriminazione operata a danno di cittadini UE deve essere valutata nella sua oggettiva rilevanza, a prescindere dai motivi che abbiano indotto il legislatore nazionale ad adottare una specifica normativa. Come ha giustamente osservato l'avvocato generale Jacobs, nessuno potrebbe dubitare della perfetta legittimità dello scopo di tutela della minoranza linguistica che ispira la normativa italiana; ciononostante il suo carattere esclusivo rende la normativa in questione sproporzionata al raggiungimento dello scopo [Gattini, 2009].

In definitiva, la sentenza resa nel caso *Bickel e Franz* ha sancito che l'interesse di salvaguardare il diritto dell'Unione, in particolare la piena realizzazione delle libertà di circolazione, giustifica alcuni limiti all'autonomia processuale degli Stati; limiti che impongono agli Stati di piegare e plasmare i rimedi processuali nazionali – attraverso la modifica o un'interpretazione creativa dei propri istituti e regole – al fine di garantire una piena realizzazione delle posizioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto dell'Unione²⁵. Nel caso specifico, la Corte ha dunque imposto che anche una normativa speciale, dettata allo scopo specifico di tutelare, nell'ambito del processo penale, una minoranza linguistica nazionale insediata in un determinato territorio, debba poter essere applicata nei confronti di cittadini dell'Unione che usufruiscono della libera circolazione. Se così non fosse, vi sarebbe infatti una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

membro che si trovi occasionalmente e temporaneamente presente nella regione in questione, nella misura in cui gli siano garantiti strumenti che gli consentano di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa nonostante egli non conosca la lingua ufficiale dello Stato in questione».

²⁵ Su questa questione v., in particolare, A. ADINOLFI, *The "Procedural Autonomy" of Member States and the Constraints Stemming from the ECJ's Case Law: Is Judicial Activism still Necessary?*, in H.W. MICKLITZ-B. DE WITTE (eds.), *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2012, p. 281, in part. p. 286 ss.; M. BOBEK, *Why There is No Principle of "Procedural Autonomy" of the Member States*, *ibidem*, p. 305 ss.